

Auspicabile un intervento normativo per garantire a chi li adotta maggior conoscibilità

Modelli 231 poco pubblicizzati

Più visibilità per un'attenta lotta al cumulo di incarichi

DI CARLO DE LUCA
UGDCEC DI SALERNO

La normativa di cui al dlgs 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto la «Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 300/2000», rappresenta sempre più un'opportunità di tutela e garanzia per tutti i destinatari (società ed enti non profit) e, di conseguenza, per l'intero mercato. Si tratta di una normativa in continua evoluzione, come dimostra la recente introduzione, ad opera del dlgs 15 marzo 2017, n. 38, del reato di «istigazione alla corruzione tra privati», di cui al nuovo art. 2635-bis c.c., nel quale si stabilisce che per far scattare le pene per i corruttori non è necessaria la consegna o la promessa di denaro o beni, essendo sufficiente la semplice offerta. Tale modifica segue l'introduzione nel catalogo dei reati della fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p. a opera della legge 199/2016, con la quale il legislatore

ha riformulato il delitto di caporalato.

Negli ultimi tempi, l'adozione del Modello 231 è stata sollecitata in maniera sempre più incisiva da alcuni interventi normativi e di regolamentazione che hanno interessato diverse categorie di destinatari. Si veda, a tal proposito, la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 con cui l'Anac ha emanato le linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali: in base al provvedimento in questione, gli enti non profit devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al dlgs 231/2001 (Mog) e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.

Lo stesso dicasi per le imprese di grandi dimensioni e per gli enti di interesse pubblico che dal 2018 (riferimento bilancio 2017) dovranno presentare la dichiarazione di carattere non finanziario introdotta dal dlgs 254/2016, in attuazione della direttiva 2014/95/UE, e fornire informazioni sul «modello azien-

dale di organizzazione e gestione» delle attività d'impresa, «ivi inclusi i modelli di organizzazione e gestione eventualmente adottati» in base al decreto 231.

Al di là delle circostanze in cui si rende obbligatoria l'adozione del Modello 231, in molti casi rappresenta una reale opportunità per le imprese: numerosi sono i meccanismi di premialità e i benefici riservati in occasione di bandi di gara e finanziamenti pubblici, oltre al miglioramento del punteggio nell'ipotesi di attribuzione del rating di legalità, all'efficacia esimente da responsabilità e sanzioni, alla tutela da altri rischi operativi, all'ottimizzazione dei processi aziendali, al miglioramento dell'immagine aziendale, alla prevenzione di irregolarità rispetto al diritto del lavoro e alle frodi.

Eppure nell'aprile 2017 Confindustria ha pubblicato i risultati di un'indagine condotta su un campione di cento aziende, in prevalenza medio-piccole, circa l'adozione dei modelli organizzativi ai sensi del decreto 231: ancorché l'87% delle società intervistate conosca la disci-

plina in materia, soltanto il 36% ha adottato un modello organizzativo, evidenziando un interesse direttamente proporzionale alla dimensione dell'azienda.

Al riguardo, anche nel perseguimento di finalità conoscitive, sarebbe auspicabile un intervento normativo che, nell'ottica di dare pubblicità verso i terzi dell'adozione da parte delle imprese di un Mog 231 e della conseguente nomina di un Organismo di Vigilanza ex art. 6 comma 1 lett. b), preveda l'obbligo di comunicazione alla Cciaa competente dell'adozione del Modello (come avviene, per esempio, per la Certificazione di qualità e/o per la Soa).

Tale circostanza, da un lato, rappresenterebbe un elemento di premialità, trasparenza e conoscibilità per le imprese stesse e, dall'altro, consentirebbe di avviare una attenta analisi in vista della lotta al cumulo degli incarichi per i professionisti «in ogni ambito», quindi non solo con riferimento al collegio sindacale e agli organi amministrativi.

Infatti, la diffusione dei modelli organizzativi, come

più volte osservato, rappresenta una opportunità anche per il commercialista che può essere chiamato a ricoprire diversi ruoli: da professionista deputato alla valutazione del cosiddetto «rischio 231» ad incaricato della costruzione del modello organizzativo; da componente dell'Organismo di vigilanza a consulente tecnico del pm circa la valutazione di idoneità del modello; da commissario giudiziale a membro del collegio sindacale incaricato delle funzioni di Odv. La centralità del ruolo del commercialista nel diffondere principi etici e di compliance nelle realtà economiche è chiara ed è fondamentale anche quale anello di congiunzione tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni pubbliche.

In tal senso la vigilanza sul cumulo degli incarichi e, al contempo, una maggiore spinta allo sviluppo del comparto 231 costituiscono senz'altro un fattore di opportunità per le nuove generazioni di professionisti che, con difficoltà e scommettendo sulle specializzazioni, cercano di farsi strada per essere «utili al paese».

NIENTE ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DL MEZZOGIORNO

Resto al Sud, ma non per i professionisti

Il consiglio dei ministri del 9 giugno 2017 ha emanato il decreto legge 91/2017 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, affrontando, tra i vari articoli, misure a sostegno della nascita e crescita delle imprese nel meridione. Sono state destinate a tale misura le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per un importo complessivo di 1.250 milioni di euro, ripartiti in importi annuali a partire dall'anno 2017 fino al 2025.

Le modalità operative dell'attuazione dell'incentivo, dei criteri di ammissibilità alla misura nonché dell'accreditamento dei fondi, del monitoraggio e del controllo della misura saranno adottate con un decreto, di concerto, tra il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il ministro dell'economia e delle finanze e il ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Al fine di incentivare la nascita di nuove imprese nelle regioni del Sud, i cui territori agevolati sono quelli della Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Sardegna e Sicilia, il suddetto decreto prevede una misura ad hoc denominata «Resto al Sud» che va ad agevolare i giovani aventi età tra i 18 e i 35 anni che

sono residenti al Sud o che, entro 60 giorni dall'esito positivo della domanda di finanziamento trasferiscono la residenza nei territori agevolati. Inoltre sono ammesse imprese che siano operative da non oltre tre anni, ma che non hanno avuto in passato agevolazioni di auto-imprenditorialità. Il contributo massimo ammissibile per ogni richiedente è di 50.000 euro con la possibilità di presentare progetti sotto forma societaria (anche costituenda) con un massimale di 200.000 euro. Sono agevolabili, quindi, le ditte individuali, le società e le cooperative. La misura prevede un contributo misto, ma a copertura del 100% dell'investimento, recante il 35% a fondo perduto e il restante 65% a tasso zero restituibile in otto anni complessivi di cui due di preammortamento.

Le domande di finanziamento si potranno presentare a Invitalia, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, soggetto gestore dell'iniziativa a cui sarà demandata la fase di valutazione e di rendicontazione dei progetti pre-

sentati.

Sono ammesse alle agevolazioni attività imprenditoriali nei settori della produzione beni e servizi, industria e artigianato ad esclusione delle attività commerciali, in senso stretto, e delle libere professioni. Sono inoltre escluse, nei capitolati di spesa finanziabili, le spese relative alla progettazione ed alle consulenze a supporto della realizzazione delle domande di finanziamento.

Si intuisce, quindi, come la misura nasca in maniera pressoché strutturale vista la grande capienza di fondi, oltre che il lungo limite temporale già delineato a copertura di molti anni, e con l'obiettivo di incentivare i giovani meridionali che vogliono avviare un percorso imprenditoriale o far ritorno al Sud al fine di realizzare un'attività in maniera autonoma. Obiettivamente stupisce che tra le attività meritevoli di incentivi giovanili vengano escluse, sic et simpliciter, le attività libero-professionali, anche alla luce del riconoscimento avuto sia in sede Ue che in terra nazionale, come previsto nella legge di stabilità

del 2016, in materia di accesso a fondi strutturali oltre che oramai essere equiparate ad attività imprenditoriali.

Parimenti si fa fatica a capire l'esclusione dei professionisti, per le loro competenze, anche tra i soggetti fornitori di servizi a supporto dei richiedenti che volessero presentare il progetto di finanziamento o avere un supporto alla rendicontazione dello stesso ed, effettivamente, hanno la necessità di avere professionisti a supporto nelle fasi di avvio d'impresa e della presentazione e rendicontazione della domanda di finanziamento. Non si intuisce una spiegazione logica al fatto che anche durante l'iter di conversione in legge del decreto non sia stato accolto in commissione bilancio al senato, tra gli altri, l'emendamento a favore dell'inclusione dei liberi professionisti come soggetti agevolabili sebbene negli stessi emendamenti, presentati e approvati, siano stati aggiunte tra le attività agevolabili quelle inerenti la pesca e il turismo. Purtroppo tutto ciò va a bistrattare e penalizzare, ancora una volta, la categoria dei liberi professionisti con una interpretazione astratta dell'inquadramento, in tema di fondi strutturali, della natura dell'attività svolta.

Giuseppe Arleo
Ugdec di Salerno

Pagina a cura dell'



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili